



TRIBUNALE DI TREVISO

Il Dirigente

Prot. n. 68 /2025
Treviso, 15 aprile 2025

Ai Sig.ri Direttori ed al personale tutto del Tribunale di Treviso

E p.c.

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso

Oggetto: Chiarimenti in ordine all'applicazione dei diritti di copia nel processo civile e nel processo penale ai sensi dell'art. 269 e del nuovo art. 269 bis del T.U. in materia di spese di Giustizia, così come modificato dalla legge di bilancio per l'anno 2025 (l. n. 207 del 2024).

L'art. 1 comma 815 della l. n. 207 del 2024 (Legge di bilancio per l'anno 2025), ha apportato alcune modifiche alla Parte IX, Titolo I, Capo II riguardante i "Diritti di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile" del T.U. in materia di spese di giustizia (d.p.r. n. 115 del 2002), le quali si riportano di seguito integralmente.

In primo luogo, a seguito della novella normativa, è in vigore il seguente dispositivo dell'art. 269 del T.U. citato:

Art. 269 - (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo). 1. Per il rilascio di copie di ((atti e)) documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta ((direttamente)) dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

In secondo luogo, è stato introdotto l'art. 269 bis, che recita:

Art. 269-bis- (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale). 1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico.

Da ultimo, l'Allegato 8 del T.U. in materia di spese di giustizia è stato integralmente modificato come segue:



Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis)

((Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.))

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfetizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

Considerato che l'ambito di applicazione del Capo II relativo ai diritti di copia comprende tutti i procedimenti sia civili, sia penali, salve le eccezioni specificamente previste, si chiarisce quanto segue.

In virtù della nuova disciplina, è divenuta inefficace e inapplicabile la gradazione dei diritti di copia prevista dalla precedente versione dell'allegato n. 8, versione integralmente sostituita.

L'art. 269 comma 1 si applica sia ai procedimenti civili sia ai procedimenti penali. Pertanto, il personale in servizio presso le cancellerie sia dei procedimenti civili sia dei procedimenti penali è tenuto, ogniqualvolta sia richiesta una **copia di atti e documenti su un supporto diverso da quello cartaceo, a richiedere il versamento delle somme forfetarie dovute per diritti di copia specificate al riportato allegato 8, prima riga (euro 25).** I supporti dovranno essere forniti e ritirati dalla parte.

Per i casi in cui, invece, siano richieste **copie semplici o autentiche su supporto cartaceo** di documenti del procedimento civile o del procedimento penale, resta salva l'applicazione degli artt. da 266 a 268 e degli artt. 270 e 272 (disciplina previgente, che non è stata modificata dalla legge di bilancio per il 2025), alla cui lettura si rinvia. Si rammenta che il pagamento di diritti di copia su supporto cartaceo, così come disciplinato da queste norme, dovrà essere preteso **anche in tutti i casi in cui sia necessario scansionare i documenti di un procedimento civile o di un procedimento penale prima di trasmetterli per via telematica (documenti nativi analogici).**

Nell'ipotesi residuale in cui sia richiesta la mera trasmissione telematica di atti e documenti del procedimento civile già digitalizzati, sarà dovuto il diritto di copia forfetizzato per la trasmissione, come previsto dal riportato allegato 8, seconda riga (euro 8).

L'art. 269 comma 1 bis si applica solo ai procedimenti civili, pertanto, nessun diritto di copia sarà dovuto se la copia telematica di atti o documenti sia estratta autonomamente da parte di soggetti abilitati ad accedere al fascicolo civile informatico.

L'art. 269 bis si applica, invece, solo ai procedimenti penali, per cui nel caso in cui i soggetti legittimati richiedano al personale in servizio presso le cancellerie o le segreterie penali la trasmissione telematica di documentazione o di atti del procedimento penale già digitalizzati, sarà esigibile un diritto di copia forfettizzato da quantificare, anche in questo caso, in base al disposto dell'allegato 8 seconda riga, come sopra riportato.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Ivano Abbatantuono

